



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 681 del 24/05/2018

OGGETTO: Sigg.ri Guerra Giuseppe, Guerra Dino e la Torre Nunzia – Richiesta di scambio dei loculi assegnati nel reparto S. Ludovico - nuova Tomba Terz'Ordine Francescano e Nuovo Recinto Comunale del Cimitero di Manfredonia.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 12.01.2015, Rep. n. 9491, è stato sottoscritto tra il Comune di Manfredonia ed il legale rappresentante della "Fraternità Francesco e Chiara" (già Terz'Ordine Francescano) di Manfredonia il contratto di concessione del lotto di suolo adiacente alla Tomba "Santa Chiara" della zona di ampliamento cimiteriale, per la costruzione di una nuova Tomba comprendente loculi in sopraelevazione e cappelline per famiglie;
- il suddetto contratto prevede, tra l'altro:
 - all'art. 2, che la durata della concessione dell'area è stabilita in 99 anni, salvo rinnovo, e che, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, la concessione dei loculi in sopraelevazione è di durata trentennale, rinnovabile, mentre quella delle cappelline per famiglie è di durata novantanovenne, rinnovabile;
 - all'art. 10, che l'assegnazione del 50% dei loculi della nuova Tomba viene effettuata dal Terz'Ordine e quella del restante 50% dal Comune di Manfredonia in favore dei cittadini che ne fanno richiesta, in possesso dei requisiti previsti dal suddetto Regolamento Comunale, con versamento al Terz'Ordine del prezzo di concessione come determinato dal Comune;
 - che i loculi a disposizione del Comune di Manfredonia sono quelli individuati al piano seminterrato, Corpo "A" (ora reparto "S. Elisabetta") e ai piani seminterrato e rialzato, Corpo "B" (ora reparto "S. Ludovico");
- a seguito di istanza per l'immediato seppellimento (prot. com.le n. 39526 del 06.11.2017) presentata dal sig. Guerra Dino, nato a Manfredonia il 29.07.1969, il Servizio Cimiteriale ha disposto l'assegnazione in favore dello stesso, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dell'art. 10 del suddetto contratto Rep. n. 9491/2015, del loculo n. 16 - fila 1^a - piano seminterrato, del reparto "S. Ludovico" (Corpo "B") della nuova Tomba realizzata dalla "Fraternità Francesco e Chiara", per la sepoltura della madre Vairo Filomena, deceduta il 28.10.2017 (scrittura privata del Terz'Ordine Francescano stipulata per la cessione in uso trentennale a far tempo dal 30.10.2017, e quindi con scadenza al 29.10.2047);
- con autorizzazione in data 24.08.2015 (prot. n. 29569) è stato attribuito alla sig.ra la Torre Nunzia, nata a San Giovanni Rotondo il 10.08.1983, il loculo n. 69 - fila 1^a - piano terra - del "Nuovo Recinto Comunale", per la sepoltura del figlio Lacivita Carmine Pio, deceduto il 04.08.2015, ai sensi del richiamato art. 56 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (scrittura privata Rep. n. 10306 del 11.04.2018 per la cessione in uso trentennale, rinnovabile, decorrente dal 11.08.2015, con scadenza 10.08.2045);

Vista l'istanza in data 20.04.2018, acquisita al protocollo comunale al n. 13902, con la quale il sunnominato sig. Guerra Dino, unitamente al fratello Guerra Giuseppe, nato a Manfredonia il 24.04.1962, e la sig.ra la Torre Nunzia, hanno chiesto il nullaosta allo scambio dei precitati loculi dati in concessione e, conseguentemente, allo spostamento dei defunti Vairo Filomena e Lacivita Carmine Pio, affinché questi siano sepolti vicino ad altri familiari;

Riscontrato che nei loculi nn. 60 e 70 del "Nuovo Recinto Comunale" sono sepolti i defunti Guerra Siponta (deceduta il 08.03.2010) e Guerra Antonio (deceduto il 11.02.2011), rispettivamente, figlia e coniuge della sunnominata Vairo Filomena;

Considerato che la richiesta dei signori Guerra Giuseppe e Guerra Dino e della sig.ra la Torre Nunzia non si pone in contrasto con le norme dettate dal suddetto Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

Preso atto della motivazione rappresentata dagli interessati a giustificazione dell'esigenza di invertire i loculi assegnati;

Visto il nullaosta, già rilasciato dal Terz'Ordine Francescano di Manfredonia, per l'apertura del sopraindicato loculo del reparto "S. Ludovico";

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere la richiesta di scambio presentata dai signori Guerra Giuseppe, Guerra Dino e la Torre Nunzia, assegnando ai primi il loculo distinto con il n. 69 - fila 1^a - piano terra - del Nuovo Recinto Comunale, ed alla seconda il loculo distinto con il n. 16 - fila 1^a - piano seminterrato – del reparto "S. Ludovico" della nuova Tomba della "Fraternità Francesco e Chiara", precisando che ognuno manterrà la scadenza della originaria concessione;

Rilevato che nessun pagamento dovrà essere effettuato a seguito dello scambio dei suddetti loculi in quanto trattasi di concessioni per le quali risultano già eseguiti ed incamerati i relativi versamenti in favore del Comune di Manfredonia e del Terz'Ordine Francescano;

Ravvisata la necessità che le suddette variazioni vengano confermate con formali scritture private;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 01.03.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto sindacale n. 30 del 22.05.2017 con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 11.05.2018 con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio finanziario 2018;



Visto il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G. C. n. 124 del 06.03.2008 e s.m. e i., giusta delibera di G.C. n. 234 del 06.05.2009, n. 171 del 19.05.2010 e n. 110 del 28.04.2011;

D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

1) Di accogliere l'istanza presentata in data 20.04.2018 (prot. n. 13902) dai signori Guerra Giuseppe, nato a Manfredonia il 24.04.1962, Guerra Dino, nato a Manfredonia il 29.07.1969 e la Torre Nunzia, nata a San Giovanni Rotondo il 10.08.1983, intesa ad ottenere lo scambio dei loculi n. 16 del reparto "S. Ludovico" della nuova Tomba realizzata dalla "Fraternità Francesco e Chiara" (già Terz'Ordine Francescano) di Manfredonia e n. 69 del Nuovo Recinto Comunale, e, quindi, il nullaosta allo spostamento dei defunti Vairo Filomena e Lacivita Carmine Pio, sepolti in tali loculi.

2) Di invertire, conseguentemente, l'attribuzione dei due loculi in questione nel senso che:
- ai signori Guerra Giuseppe e Guerra Dino è assegnato il loculo n. 69 - fila 1^a - piano terra - del Nuovo Recinto Comunale, per la sepoltura di Vairo Filomena, con scadenza concessione, salvo rinnovo, al 29.10.2047;
- alla sig.ra la Torre Nunzia è assegnato il loculo n. 16 - fila 1^a - piano seminterrato – del reparto "S. Ludovico" del Terz'Ordine Francescano, per la sepoltura di Lacivita Carmine Pio, con scadenza concessione, salvo rinnovo, al 10.08.2045.

3) Di precisare che nessun pagamento dovrà essere effettuato a seguito dell'assegnazione dei suddetti loculi, come sopra disposta, in quanto trattasi di concessioni per le quali risultano già eseguiti ed incamerati i relativi versamenti in favore, rispettivamente, del Comune di Manfredonia (*loculo n. 69 "N.R.C.": bonifico bancario del 31.01.2018*) e del Terz'Ordine Francescano (*loculo n. 16 "S. Ludovico": bolletta n. 155/2017*).

4) Di regolare la concessione del loculo n. 69 del Nuovo Recinto Comunale, nei confronti degli assegnatari Guerra Giuseppe e Guerra Dino, alle condizioni espressamente riportate nello schema di scrittura privata non autenticata allegato sotto la lettera "A" al presente provvedimento, precisando che alla stipula del relativo atto provvederà il Dirigente del Servizio Cimiteriale, ai sensi dell'art. 88 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

5) Di dare atto che sarà cura della "Fraternità Francesco e Chiara" di Manfredonia provvedere alla stipula della nuova scrittura privata per la concessione del loculo n. 16/1^{AS} del reparto "S. Ludovico" in favore della sig.ra la Torre Nunzia, alle condizioni previste dal richiamato contratto di concessione del suolo in data 12.01.2015, Rep. n. 9491, nonché dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

6) Di precisare, infine, che il pagamento dei diritti fissati in tariffa per l'estumulazione e la tumulazione dei defunti in parola resterà a carico degli assegnatari.



CITTÀ DI MANFREDONIA
(Provincia di Foggia)
Settore 5° - Lavori Pubblici
Servizi Cimiteriali

7) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla “Fraternità Francesco e Chiara” di Manfredonia.

8) Di dare atto che il presente provvedimento non è compreso tra quelli di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

9) La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg. 15 consecutivi.

IL CAPO U.O.C.
f.to PALUMBO Matteo

IL DIRIGENTE
f.to Dott. Ing. Simone LORUSSI



Allegato "A"

CITTÀ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia
SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE DI LOCULO CIMITERIALE

Rep. N. _____

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, nella residenza comunale, con la presente SCRITTURA PRIVATA, da valersi ad ogni effetto di legge, **tra** il Comune di Manfredonia, rappresentato dal Dott. Ing. Simone LORUSSI, che agisce in nome e per conto del Comune stesso, nella sua qualità di Dirigente del 5° Settore Lavori Pubblici – Servizi Cimiteriali, in esecuzione dell'art. 88 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, - Codice Fiscale Ente: 83000290714 -

e i signori:

- GUERRA Giuseppe, nato a Manfredonia il 24/04/1962, residente in Manfredonia, via dei Cavalieri Teutonici, n. 13, codice fiscale GRRGPP62D24E885N;
- GUERRA Dino, nato a Manfredonia il 29/07/1969, residente in Manfredonia, Masseria La Giulia, codice fiscale GRRDNI69L29E885K;

nel seguito indicati come concessionari;

Premesso che:

- a seguito di istanza per l'immediato seppellimento è stata disposta l'assegnazione in favore dei signori Guerra Giuseppe e Guerra Dino, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dell'art. 10 del contratto di concessione Rep. n. 9491/2015, del loculo n. 16 - fila 1^a - piano seminterrato, del reparto "S. Ludovico" (Corpo "B") della nuova Tomba realizzata dalla "Fraternità Francesco e Chiara" (già Terz'Ordine Francescano) di Manfredonia, per la sepoltura della madre Vairo Filomena, deceduta il 28.10.2017 (scrittura privata in data 30/10/2017, con scadenza 29/10/2047);
- con determinazione del Dirigente n. ____ del _____ è stata disposta, a seguito di richiesta di scambio presentata dai sunnominati sigg. Guerra Giuseppe e Guerra Dino e dalla sig.ra la Torre Nunzia, l'assegnazione, in favore dei primi, del loculo n. 69 del Nuovo Recinto Comunale, in sostituzione del citato loculo n. 16 del reparto "S. Ludovico", precedentemente attribuito;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Il Comune intestato, come sopra rappresentato, dà e concede per la durata di anni 30 (trenta), rinnovabili, decorrenti dal 30/10/2017 fino al 29/10/2047, ai concessionari che accettano, l'uso del loculo nel Cimitero di Manfredonia, distinto con il Numero 69 (settantanove) - Fila 1^a - Piano Terra - del "Nuovo Recinto Comunale" (corrispettivo di concessione versato al Comune di Manfredonia a mezzo bonifico del 31/01/2018).

Tale concessione resta disciplinata dalle seguenti norme e condizioni, che i concessionari, per sé ed i loro aventi titolo, dichiarano di accettare senza riserve:

1. La premessa narrativa forma parte integrante della presente concessione.
2. La presente concessione è disciplinata dal Regolamento di Polizia Mortuaria in vigore presso il Comune di Manfredonia, dal Regolamento generale approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e da quelli, sia locali che generali, che dovessero in seguito emanarsi, in quanto applicabili, nonché da questo atto.
3. La concessione dell'uso del loculo è vincolata esclusivamente alla collocazione della salma di Vairo Filomena e non può essere trasferita a terzi, pena la decadenza.



CITTÀ DI MANFREDONIA
(Provincia di Foggia)
Settore 5° - Lavori Pubblici
Servizi Cimiteriali

4. Salvo quanto sopra previsto, il diritto d'uso del loculo è riservato alle persone dei concessionari ed a quelle delle loro famiglie.
5. L'eventuale rinnovo della concessione potrà essere concesso, per una sola volta, a richiesta degli interessati per la stessa durata della originaria concessione dietro il pagamento del corrispettivo di cui alla tariffa in vigore al momento del rinnovo.
6. E' vietata la cessione tra privati del diritto d'uso del loculo. Le cessioni fatte in violazione di questo divieto sono nulle di pieno diritto e non hanno alcun effetto nei confronti dell'Amministrazione Comunale, fatti salvi i provvedimenti di decadenza di cui al vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
7. La rinuncia alla presente concessione è ammessa a condizione che la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia stata trasferita in altra sede. In tal caso spetterà ai concessionari o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma nella misura indicata dal vigente Regolamento. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
8. In caso di decesso dei concessionari, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo alla concessione sono tenuti, entro 12 mesi dalla data di decesso, a richiedere la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
9. I concessionari o gli aventi titolo alla concessione hanno l'obbligo di provvedere, a proprie spese, alla chiusura del loculo ed alla tumulazione secondo le indicazioni dell'Ufficio Cimiteriale.
10. I concessionari ed i loro successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria della sepoltura.
11. Il Comune ha facoltà di dichiarare la decadenza della presente concessione quando vi sia inadempienza grave ad ogni obbligo previsto in questo atto e nei casi di cui all'art. 66 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
12. Per quanto qui non contemplato, si intendono applicabili le norme del suddetto Regolamento di Polizia Mortuaria e di quello comunale.
13. Tutte le spese del presente atto sono a carico dei concessionari.
14. Alla scadenza della concessione il bene concesso rientra nella libera disposizione del Comune, salvo rinnovo.
15. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 2, Parte II, della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986.

Esteso il presente atto in duplice originale, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti interessate in segno di accettazione piena ed incondizionata.

IL DIRIGENTE _____

I CONCESSIONARI _____
